

## **Articolo 69 - Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato**

La Legge n. 118/2010 sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica viene modificata con l'introduzione di una nuova forma di residenza definita "*Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato*".

La condizione per poter presentare la richiesta è il non essere mai stati residenti in San Marino e la produzione di redditi all'estero.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:

1. copia di documento valido per l'espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
2. contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
3. certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti, certificato di regolarità fiscale rilasciati dal paese di ultima residenza;
4. dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, assenza di condanne penali, assenza di carichi penali pendenti e di regolare adempimento degli obblighi fiscali;
5. documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendano trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.

La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.

Coloro che ottengono la residenza atipica hanno diritto ad un regime fiscale agevolato che consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul netto frontiera (con un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro) che deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):

- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell'assistenza sanitaria mediante assicurazione.

Il regime fiscale agevolato cessa di produrre effetti decorsi 15 anni o in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva prevista.

E' facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

All'atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:

1. copia dell'atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto dell'unità immobiliare
2. dichiarazione circa il luogo di residenza.

La documentazione viene inoltrata allo Stato Civile ai fini dell'iscrizione nella popolazione residente e vengono avviati i controlli relativi alla documentazione prodotta.

Possono essere concesse al massimo n. 100 residenze su base annua.

### **Articolo 70 - Residenza atipica pensionati**

La residenza atipica per pensionati, sempre ad integrazione della L. n. 118/2010, è concessa ai pensati provenienti dall'Unione Europea, dalla Svizzera o da paesi individuati dal Congresso di Stato purché:

- Abbiamo un reddito annuale non inferiore a 50.000 euro o un patrimonio mobiliare non inferiore a 300.000 euro:
- Non abbia mai risieduto a San Marino o non abbia ancora consolidato la propria residenza.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento Affari Esteri, previo pagamento di una tassa di € 1.000,00 allegando una serie di documenti e certificati ovvero:

1. copia di documento valido per l'espatrio, firmata e dichiarata autentica dal pubblico ufficiale che riceve la domanda;
2. contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;
3. certificato di residenza, certificato penale generale, certificato dei carichi penali pendenti o documenti equivalenti, certificato di regolarità fiscale rilasciati dal paese di ultima residenza;
4. dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa al pubblico ufficiale che riceve la domanda, circa le cittadinanze possedute, luoghi di residenza degli ultimi 5 anni, assenza di



- condanne penali, assenza di carichi penali pendenti e di regolare adempimento degli obblighi fiscali;
5. documentazione atta a dimostrare che il richiedente ed i familiari che intendano trasferire la residenza in Repubblica abbiano risorse sufficienti per il proprio mantenimento.
  6. documentazione relativa all'apertura di conto corrente in banche sammarinesi.

La domanda viene esaminata dal Congresso di Stato che delibera entro 60 giorni.

Sul reddito da pensione è dovuta un'imposta sostitutiva del 6% indipendentemente che esista fra il paese d'origine e San Marino una convenzione contro le doppie imposizioni e che sul reddito operi una ritenuta alla fonte. L'imposta sostitutiva del 6% deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno.

I soggetti che ottengono questa tipologia di residenza, sino a che la stessa non sia consolidata (10 anni):

- Non possono avere rapporti di lavoro dipendente con il Settore Pubblico Allargato e enti partecipati dallo Stato;
- Non hanno diritto a contributi, previdenze, erogazioni
- Sono tenuti ad assumere a loro carico i costi dell'assistenza sanitaria mediante assicurazione.

Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile; cessa di produrre effetti in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva prevista.

E' facoltà del richiedente fare domanda di estensione della residenza ai soggetti di cui all'articolo 16 comma 3 bis della Legge 118/2010, ovvero:

- a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) figlio legittimo, naturale o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

All'atto della concessione della residenza viene richiesta la seguente documentazione:

3. copia dell'atto pubblico di compravendita o del contratto di affitto dell'unità immobiliare
4. dichiarazione circa il luogo di residenza.

La documentazione viene inoltrata allo Stato Civile ai fini dell'iscrizione nella popolazione residente e vengono avviati i controlli relativi alla documentazione prodotta.

Possono essere concesse al massimo n. 500 residenze su base annua.



**ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Iscritto Albo ODCEC al n. A074

Studio Dott.ssa Stefania Maria Gatti

Via XXVIII Luglio n.212

47893 Borgo Maggiore - RSM

C.O.E.: SM07281

Tel. +378 (0549) 888 803 - Fax +378 (0549) 888 804

E-mail: [info@studiogatti.sm](mailto:info@studiogatti.sm)